

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
10 gennaio 2020

Alle aziende associate

RINNOVATO IL CCNL CONFAPI PER I DIRIGENTI ED I QUADRI SUPERIORI

E' stato sottoscritto il 17 dicembre 2019 l'accordo per il rinnovo del ccnl per i Dirigenti ed i Quadri Superiori delle piccole e medie imprese (Confapi-Federmanager) che era in scadenza al 31 dicembre 2019.

Riportiamo una sintesi dei principali contenuti dell'accordo allegando comunque il testo integrale dello stesso.

Decorrenza e durata

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023.

Minimo contrattuale mensile

Sono stati definiti i nuovi minimi contrattuali base (art. 3, comma 1 del vigente ccnl) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in euro 5.312,25 ed in euro 5.466,10 dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che continuerà ad essere riconosciuto l'elemento di maggiorazione previsto in misura fissa pari ad euro 226,21 di cui all'art. 4 del vigente ccnl.

Ferie (art. 7)

E' stata modificata la disciplina riguardante i giorni di ferie annue ulteriori rispetto alle quattro settimane di legge.

In particolare viene ora previsto che, qualora eccezionalmente tale periodo ulteriore non risulti comunque fruito in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, il relativo godimento non può più essere richiesto.

Specificamente decade per il dirigente il diritto al trattamento dell'indennità sostitutiva qualora il datore di lavoro lo abbia invitato alla fruizione preavvisandolo della decadenza del diritto al corrispettivo in denaro nel caso di mancata fruizione.

Contributo alla Fondazione Idi (Allegato all'art. 9 lettera B)

L'importo per il finanziamento alla Fondazione Idi è stato incrementato di € 50,00. Tale aumento per l'anno 2020, è stato posto a carico esclusivo delle aziende. Di conseguenza per il solo anno 2020, l'importo complessivo pari ad euro 350,00 sarà ripartito per euro 200,00 in capo all'azienda e per euro 150,00 in capo al dirigente.

Con decorrenza dal 2021 e per gli anni successivi, l'importo complessivamente dovuto, pari ad euro 350,00, sarà ripartito al 50% fra dirigente ed azienda.

Trattamento di malattia e maternità

E' stato espressamente indicato in tre anni il periodo di così detto "comporto esterno" entro il quale sono rilevanti, ai fini della conservazione del posto, le assenze per malattia.

E' stato inoltre elevato a 12 mesi il periodo di aspettativa, richiedibile dal dirigente che abbia superato i limiti di conservazione del posto, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita. Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza e che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall'art. 12 del contratto ("Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio").

Tutela della maternità e paternità (nuovo art. 11 bis)

E' stato inserito l'art. 11 bis che prevede quanto segue:

- per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione netta;
- per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del D.lgs n. 151/2001 (Testo Unico a tutela della maternità e paternità), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'istituto previdenziale.

Pari opportunità (art. 11 ter)

- La raccolta delle migliori "best practice" attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e in particolare sull'equità retributiva tra dirigente uomo e donna, è affidata all'osservatorio contrattuale presso Idi che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. A tal fine le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito protocollo nazionale che verrà recepito a livello territoriale, al fine di promuovere iniziative volte a valorizzare il reciproco impegno nei confronti dello sviluppo della parità di genere.
- Le aziende associate al sistema di rappresentanza di Confapi che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne, trasmettono il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.lgs n. 198 dell'11 aprile 2006, anche all'osservatorio contrattuale.

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio: copertura assicurativa

Con separato accordo, Confapi e Federmanager hanno definito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i nuovi importi assicurati in caso di morte o invalidità permanente, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, definendo altresì la quota di partecipazione in capo al dirigente.

Trasferimento del Dirigente

E' stato chiarito il divieto di trasferimento individuale per un dirigente che abbia compiuto 55 anni. Restano escluse le ipotesi di trasferimento collettivo correlate ad operazioni societarie.

E' stato altresì aggiunto il limite al trasferimento individuale dopo il compimento del 50°anno di età per l'ipotesi di dirigente con figli minorenni.

Tutele sindacali del rapporto di lavoro (art. 19)

- A far data dal 1° gennaio 2020 è stato unificato lo scaglione relativo all'anzianità aziendale oltre 10 anni che prevede un'indennità supplementare da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 22 mensilità pari al corrispettivo del preavviso. Sono rimasti invariati gli scaglioni previsti per le anzianità inferiori ai 10 anni.
- E' stata invece modificata la così detta indennità supplementare automatica per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (nel caso in cui il dirigente opti per detta clausola rinunciando all'impugnazione del licenziamento) i cui nuovi importi sono i seguenti:
 - fino a 3 anni di anzianità aziendale: 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
 - oltre i 3 anni e fino ai 6 anni di anzianità aziendale: 6 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
 - oltre i 6 anni: 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

Anzianità	Fino al 31-12-2019	Dal 01-01-2020
Fino a 2 anni	4	4
Fino a 3 anni	4	4
Fino a 4 anni	6	6
Fino a 5 anni	6	6
Fino a 6 anni	6	6
Fino a 7 anni	8	8
Fino a 8 anni	8	8
Fino a 9 anni	8	8
Fino a 10 anni	8	8
Fino a 11 anni	10	8
Fino a 12 anni	10	8
Fino a 13 anni	10	8
Fino a 14 anni	10	8
Fino a 15 anni	10	8
Oltre 15 anni	10	8

- E' stato altresì confermato che:
 - la predetta indennità supplementare alternativa è automaticamente aumentata di mesi 4 di preavviso se l'età del dirigente è compresa fra i 50 ed i 59 anni;
 - la clausola dell'indennità automatica si applica nelle aziende o nei gruppi di impresa (ai sensi dell'art. 2359 c.c) con almeno 75 addetti e/o due dirigenti;
 - sono esclusi dall'applicazione della clausola di cui sopra i casi di cessazione dell'attività ovvero della messa in liquidazione volontaria;
 - detta indennità automatica non sarà dovuta laddove il licenziamento sia intimato da un'azienda in fallimento o in concordato preventivo.

Dirigente Junior (Allegato all'art. 19)

Il rinnovo del ccnl ha previsto che per i dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi di quanto fissato nell'allegato, che deve risultare espresso nella lettera di nomina o di assunzione, il periodo per il quale resta temporaneamente sospesa l'applicazione della disciplina di cui agli art. 19 e 22 secondo comma del ccnl, viene ridotto dai precedenti 30 mesi a 24 mesi.

Si ricorda pertanto che l'azienda, oltre che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, potrà risolvere in qualunque momento, nel corso dei suddetti 24 mesi, il rapporto di lavoro con comunicazione scritta e con l'applicazione di un preavviso di mesi 4.

Preavviso (art. 2)

Sono state riviste come segue le durate del periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda:

- a) mesi 6 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- b) mesi 8 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 8 anni compiuti;
- c) mesi 10 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio oltre 8 anni e fino a 12 anni compiuti;
- d) mesi 12 oltre i 12 anni di anzianità di servizio.

Anzianità di servizio	Durata del preavviso fino al 31-12-2019	Durata del preavviso dal 01-01-2020
Fino a 2 anni	Mesi 6	Mesi 6
Fino a 3 anni	Mesi 6	Mesi 6
Fino a 4 anni	Mesi 8	Mesi 6
Fino a 5 anni	Mesi 8	Mesi 8
Fino a 6 anni	Mesi 8	Mesi 8
Fino a 7 anni	Mesi 10	Mesi 8
Fino a 8 anni	Mesi 10	Mesi 8
Fino a 9 anni	Mesi 10	Mesi 10
Fino a 10 anni	Mesi 10	Mesi 10
Oltre 10 anni	Mesi 12	Mesi 10
Fino a 12 anni	Mesi 12	Mesi 10
Fino a 13 anni	Mesi 12	Mesi 12

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812



Fino a 14 anni	Mesi 12	Mesi 12
Fino a 15 anni	Mesi 12	Mesi 12
Oltre 15 anni	Mesi 12	Mesi 12

Previdenza complementare

Il rinnovo del ccnl ha previsto che, a decorrere dal 01-01-2020, il massimale contributivo Previdapi risulterà pari ad € 180.000,00 all'anno.

Abrogazioni

Le Parti hanno deciso di abrogare, dal 1° gennaio 2020, dell'allegato 1 al vigente ccnl sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale.

Quadri Superiori (art. 3 della Sezione Seconda-Trattamento Economico)

Con decorrenza dal 01-01-2020 il minimo contrattuale mensile base, dovuto per 13 mensilità, sarà pari ad € 3.615,39.

Allegato: testo di rinnovo del ccnl Confapi-Federmanager

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia